

**COMUNE DI VIMODRONE**

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
---------

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE**

**STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI 2021**

CIG: 91346095CF – CUP: D17H21002880004

L'anno 2022 (duemila ventidue) il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56,

avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno LBRFNC80H44I537A Segretario Generale

del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Francesca Lo Bruno, rilasciata

da Infocert n. 202071163002360 valida sino al 16/07/2023 e non revocata, Pubblico

Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi

dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per

la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i

comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente

rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

**1. COMUNE DI VIMODRONE**, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo.

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022.

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile

del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 6/2019, in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

\_\_\_\_\_, C.F./p.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in

\_\_\_\_\_, iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al

n. \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante,

firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per

brevità "Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità

personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante

conoscenza diretta e carta di identità n. .... rilasciata dal Comune di

..... e valida fino al ..... mi chiedono di ricevere e rogare

questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione dei lavori di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n.

	del _____ il progetto esecutivo ed ha assunto la	
	determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata di cui	
	all'articolo _____ del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'articolo 1 comma 2	
	lettera b) del dl n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella legge n.	
	120/2020 e alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021 1	
	stabilendo quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante offerta a	
	prezzi unitari e con invito a n. 5 (diconsi cinque) operatori individuati secondo quanto	
	indicato nella citata determinazione e demandando la gestione della procedura	
	all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il	
	Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il	
	Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto	
	dall'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del	
	D.Lgs. n. 50/2016;	
	c) Con determinazione registro generale n. _____ del _____	
	l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli	
	atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone	
	utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,	
	denominato piattaforma Sintel;	
	d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al	
	Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e	
	congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate	
	dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con	
	determinazione registro generale n _____ del _____ ha	
	approvato tutte le operazioni svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore	
	di _____ cod fisc /p.iva _____ con sede legale in	

) (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con

«.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....» con sede legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta dall'atto di associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n. «.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a «.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio

contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per ..... con sede legale in ..... codice fiscale e partita I.V.A. ....;

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di procedura ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai requisiti ..... individuando quale operatore economico ausiliario ..... con sede legale in ..... codice fiscale e partita I.V.A. ....

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ..... giuste comunicazioni in atti;

g) *Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione*) ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal ....

h) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;

i) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con

esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del

presente contratto;

j) In ottemperanza all'articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

k) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

l) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori;

m) Il Rup ha accertato, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera e) del D.lgs. n.

50/2016 la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

n) Il rappresentante legale dell'Appaltatore, come sopra comparso, dichiara

espressamente: - che sono state controllate dall'appaltatore medesimo, a mezzo di

persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati oggetto

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di

alcun genere, sicché egli dà atto che gli elaborati sono assolutamente idonei a

consentire l'esecuzione dei lavori in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni

profilo, le esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell'articolo 26 del D.lgs.

n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato;

o) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è richiesto in data \_\_\_\_\_ se a carico dell'appaltatore non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159; e \_\_\_\_\_  
**ovvero** non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 15/12/2020 con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, Il Comune recederà dal contratto;

p) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 e 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato in sede di stipula il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

q) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato in sede di stipula l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

r) \_\_\_\_\_ eventuale , se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del

**contenzioso:** risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_ giudizio

R.G. \_\_\_\_\_ instaurato da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

s) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

t) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ indicata in premessa, il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, il Piano di sicurezza e coordinamento il Piano operativo di sicurezza che è depositato presso il Settore Tecnico, l'offerta dell'Appaltatore compresa la lista delle lavorazioni e forniture previste per

l'esecuzione dei lavori, compilata e sottoscritta dall'appaltatore costituendo quanto ivi contenuto l'elenco prezzi unitari contrattuale, i documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.

**2)** L'esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta presentata in sede di gara, compresa la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, compilata e sottoscritta dall'appaltatore, costituendo quanto ivi contenuto l'elenco prezzi unitari contrattuali;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018;

d) dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 145/2000 per le parti ancora in vigore;

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020;

g) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non



materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

h) dal dm 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 recante specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) con riferimento all'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici secondo quanto indicato nel capitolato;

i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

j) dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;

k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

l) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

**3)** Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena assoluta incondizionata ed irrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui sopra, siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell'appalto in oggetto da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi citati, coì come sopra indicati, i quali ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati sopra. Il contratto è a MISURA. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati

ed inoltre l'Appaltatore ha consegnato ed è depositato presso il Settore Tecnico il piano operativo di sicurezza. In ogni caso le attività esecutive dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al Piano di sicurezza e di coordinamento e al piano operativo di sicurezza.

**4)** Il termine essenziale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 210 (diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti secondo le indicazioni contenute nel verbale di consegna lavori avvenuto in data \_\_\_\_\_. La consegna lavori è disciplinata dal Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune, sentito l'Appaltatore. Per quanto riguarda le modalità, i tempi di esecuzione e le penali si applicano le disposizioni del capitolato e del programma lavori nonché i restanti elaborati progettuali sopra richiamati.

**5)** I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto previsto dagli artt. 102 e D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all'uopo stabilito dal Comune. Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato ed alle disposizioni di cui agli artt. da 215 a 238 e all'articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando applicabili.

**6)** Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) oltre IVA, nella misura di legge, di cui Euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_) per oneri della sicurezza. I lavori saranno contabilizzati a MISURA. I lavori oggetto del presente contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Per quanto concerne la revisione prezzi si rinvia a quanto previsto dal capitolato cui si

rinvia. Il Comune potrà corrispondere all'Appaltatore un'anticipazione del corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente, alle condizioni e modalità stabilite dall'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata nel Capitolato. I pagamenti e le

modalità di liquidazione sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In ogni caso , alla luce delle innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019 che ha innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni qualvolta i lavori eseguiti dall'Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato, raggiungano un importo non inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore Lavori, ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di avanzamento lavori (SAL) entro un termine massimo di 15 giorni (diconsi quindici giorni) , ai fini del pagamento della rata di acconto. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018 trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Responsabile Unico di procedimento, che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve intervenire, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione dello stato avanzamento lavori ai sensi di quanto detto sopra. Il responsabile unico di procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ai sensi del comma 9 dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del medesimo decreto, emette il certificato di pagamento. Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta). Sull'importo dovuto ai sensi di quanto sopra è operata la ritenuta per la compensazione dell'eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all'articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'articolo 1666 codice civile, non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati. La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. n. 49/2018, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'articolo 30

comma 5 – bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei pagamenti già effettuati, delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, sono subordinati all'esito positivo del collaudo. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni. L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della fattura deve avvenire contestualmente o al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'esito positivo del collaudo.

L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, della garanzia prevista all'articolo 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, come previsto dal presente atto. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione dello stato avanzamento lavori e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura corretta da parte del Comune. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nel

Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell'importo indicato nel capitolato. Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. All'esito positivo del collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4 comma 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, ai fini dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del codice civile.

Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture corrette saranno accreditati, a spese dell'Appaltatore, sui conti correnti intestati all'Appaltatore presso \_\_\_\_\_

codice \_\_\_\_\_ L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il

codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in  
 apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata,  
 costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il  
 termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della  
 fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione  
 della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.  
 Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o  
 contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà  
 tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità  
 di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se  
 le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare  
 eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già  
 effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del  
 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del  
 Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni  
 pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) IVA  
 inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di  
 versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un  
 ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società  
 Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il  
 Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di  
 quanto sopra stabilito. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito  
 in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con  
 comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,



maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre

2002, n. 231. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà

liquidato al subappaltatore/sub affidatario.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la

regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune

a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è

fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario

tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni

dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge

n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui oltre.

Se applicabile, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629,

della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Su richiesta del Comune inoltre, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui al punto del presente atto relativo agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impegnato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell'Appaltatore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto. In mancanza di tali dichiarazioni il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DL 124/2019, convertito dalla legge 157/2019. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che se previsto verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.

**7)** Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e comunque in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del presente contratto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi

	autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia	
	a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle	
	prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività	
	svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si	
	obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza	
	adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei	
	termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti	
	disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	
	nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza.	
	L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e	
	dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere	
	tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione	
	degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna altresì ad	
	informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di	
	eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali	
	potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare	
	ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su	
	delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della	
	sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche	
	attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da	
	parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui	
	luoghi di lavoro. L'Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che	
	svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a	
	quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a	
	carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale	

	indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività	
	oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria	
	per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un	
	corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero	
	titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di	
	viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali	
	residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e	
	compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel	
	rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno	
	necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di	
	servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni	
	caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili	
	siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori	
	appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e	
	sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla	
	conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità,	
	conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R.	
	n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con l'Appaltatore verificherà quanto emerso	
	dalle verifiche eseguite. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.lgs.	
	n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del contratto.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o	

nel Capitolato a:

a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali

rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero  
 insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica  
 con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate;  
 l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali  
 maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche  
 se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad  
 esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il  
 corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di  
 indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105  
 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore  
 per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al  
 Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività  
 affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula  
 del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla  
 completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere  
 costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la  
 documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del  
 presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,  
 l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o  
 integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del  
 D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi  
 decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di  
 comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per  
 tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o  
 avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione

delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

**8)** L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L'appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia d'obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti



vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna

ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo

saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta

esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta

del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal

fine quanto previsto dall'articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016. Restano

fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9,

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

**9)** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è

responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

**10)** L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet del Comune e dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza sezione "Amministrazione Trasparente". Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione dell'Appaltatore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. L'Appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo,

non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte del Comune, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il

Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto relativo del presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

**11)** L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'Appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste nel Capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni

coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità del Comune di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite e/o incamerare la garanzia a copertura di quanto versato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si avvalga della facoltà sopra indicata, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare al Responsabile Unico del procedimento, con tempestività, al Comune, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.

**12)** L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni

 OVVERO

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

Resta inteso che l'Appaltatore deve rispettare quanto indicato sotto.

Il subappalto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, laddove sia stato previsto negli atti di gara

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, i) la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia i termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello

stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le

certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Per le prestazioni affidate

in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto

sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso.

Il Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

degli obblighi di cui sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del

Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui

sono state affidate le suddette attività.

In particolare l'Appaltatore ed il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere

indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al



subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità,

costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n.

2016/679.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei

confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza

di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del

caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.

Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere

dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa

indicazione del direttore dell'esecuzione, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via

corrisposte al subappaltatore. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

**13)** L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

**14)** Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato e nel presente atto verrà applicata una penale nella misura minima prevista dall'articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal caso il Comune applicherà all'appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi (intendendosi per giorni lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, escluso il sabato e i festivi) dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per

mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

**15)** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ avente n.

\_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_). La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli

impegni assunti dall'appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i suoi allegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per

l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti del presente atto relativi alle "obbligazioni dell'appaltatore", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. definitiva garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

**16)** Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;

g) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 7 (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 (garanzia); art. 18 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e procedimento di contestazione); art. 13 (Verifiche conformità - collaudi); art. 6 (corrispettivo fatturazione e modalità di pagamento); art. 24 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 9 (Riservatezza); art. 11 (Danni, responsabilità, polizza assicurativa); art. 10 (Trattamento dei dati personali privacy); art. 19 (Tracciabilità in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, del presente contratto.

n) l'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC;

o) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave



violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice.

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 – nonies della Legge 07/08/1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in

merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via PEC dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter),

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**17)** Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

senza preavviso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1671 c.c.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Comune ha diritto, altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all'impresa a mezzo PEC senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. dall'Agenzia regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), o dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

**18)** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**19)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella



	transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce	
	causa di risoluzione del contratto.	
	Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.	
	Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al	
	Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche	
	apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante	
	che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di	
	procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito	
	dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di	
	contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei	
	conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è	
	tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.	
	In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni	
	in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della	
	determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui	
	contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106	
	comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la	
	possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni	

opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con

quanto dovuto all'appaltatore stesso.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui sopra.

**20)** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.

**21)** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L'Appaltatore dichiara che le

prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell'art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n.

190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge

21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86

con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è

assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi

dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato

dal D.M. 22/02/2007 per l'importo di euro 45,00 inteso che tutte le eventuali ulteriori

spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese

quelle non espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

**22)** A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso

..... Via ..... -

..... indirizzo posta elettronica ..... tutte le

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l'Appaltatore si

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC

sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono conosciute

dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta

ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di

raccomandata A/R.

**23)** Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della

sicurezza, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove

presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore si impegna a

comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il

nominativo del responsabile generale dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla

sicurezza, il quale sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi

avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore nell'ambito del

contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovrà essere

tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

**24)** L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti

la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti

illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita

piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al

predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti all'esecuzione del presente contratto.

25) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012. L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L'appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

26) L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del codice di

comportamento nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente contratto.

Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo:

27) In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia – dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della

clausole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e modalità di pagamento); art. 7 (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 24(segnalazione fatti illeciti) art. 25 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza - clausola finale) art. 27 (EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto) che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ i) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- l'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto



il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico

mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario

rogante, verificata;

- il sig. \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'appaltatore ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6

(corrispettivi e modalità di pagamento); art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e

obbligazioni dell'Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art.

10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza

assicurativa); art. 12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art. 24

(segnalazione fatti illeciti) art. 25 (obblighi codice di comportamento – piano triennale

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza -

clausola finale) art. 27 (EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui

ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto)

	L'Appaltatore _____ (f.to in modalità elettronica)	
--	--	--